

**IN BREVE n. 022-2017**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLI DAL 2005**

537 interPELLI di chiarimenti in merito la gestione del rapporto di lavoro.

La guida interattiva focalizza i punti della risposta data dal Ministero e permette di risalire all'intero documento con le disposizioni legislative inerenti.

In particolare l'indice è per macro-aree linkabile per dare l'immediata possibilità all'accesso dell'interpello.

**Scarica il documento:**

<http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2017/05/2017-INTERPELLI-MINISTERO-DEL-LAVORO-agg-maggio-2017-1.pdf>

## **LICENZIAMENTO PER INFERMITÀ PERMANENTE**

La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 289 del 3 febbraio 2017 ha affermato che il licenziamento per sopravvenuta infermità trova la propria giustificazione soltanto nella ipotesi in cui il dipendente non possa essere adibito a mansioni equivalenti od inferiori purché tale diversa attività possa essere utilizzata dal datore.

## **DALLA CASSAZIONE**

### **Il part-time non vieta altri lavori**

E' nullo il regolamento aziendale che prevede l'incompatibilità con altri rapporti di lavoro (pubblici o privati) del lavoratore a part-time.

Il part-time non vieta altri rapporti di lavoro purché non ledano gli interessi di cui è portatore il primo datore di lavoro (es. sviamento di clientela, né di attività concorrenziale, né di assenze dal posto di lavoro finalizzate allo svolgimento di altra attività lavorativa).

*Corte di Cassazione Civile sez. Lavoro - sentenza numero 13196 del 1.03.2017 dep. il 25.05.2017*

## **CHE SUCCUDE ALL'INPS?** da Formiche a cura di Stefano Biasioli

A quaranta, cinquanta e sessanta anni, uno non ci pensa. Non pensa a cosa? In genere, non pensa al welfare, allo Stato sociale, alla sanità, alla possibile perdita di autonomia. Non ci pensa, a meno che il tizio non sia del settore. A meno che non lavori all'interno del welfare. A meno che non faccia politica. Ma, anche in questi casi, si tratta spesso di un pensiero "fuggevole".

È solo più tardi, da pensionato, che uno comincia a capire che – nell'età più avanzata – la prospettiva di vita cambia. Non più la carriera, non più il denaro, ma il bisogno di autonomia fisica e mentale, su tutto. Ovviamente, con una pensione "decente". Già, ma qual è, oggi, una pensione "decente"? Non lo è, di certo la pensione inferiore a 3 volte il minimo Inps (1512 euro lordi). Tra il percepito e la tranquillità pensionistica si frappongono mille inciampi e mille regole, giuste ed ingiuste. Cerchiamo di elencare, ordinatamente, questi fattori [**continua...**]

**Leggi in**

<http://formiche.net/2017/05/26/che-succede-a-inps/>

## **PROFESSIONISTI IN PENSIONE IN CONSIGLI ORDINISTICI e CDA** da Franco Abruzzo, presidente Unpit

Corte Costituzionale. Sentenza n. 124 depositata il 26 maggio 2017. I professionisti pensionati possono rimanere nei Consigli degli Ordini e nei Cda delle Casse (pubbliche amministrazioni), ma solo a titolo gratuito. Legittimo il tetto alle retribuzioni della PA a 240mila euro.

**Leggi in**

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=23398>

**IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COST. Sent.n.124 del 22.03.2017 dep. il 26.05.2017 (documento 095)**



## **INL: TESTO UNICO 81/2008 SU SALUTE E SICUREZZA - Ed. MAGGIO 2017** da Dpl Modena - fonte:

*Ispettorato nazionale del lavoro*

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato il testo del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, edizione maggio 2017, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, integrato con circolari, accordi Stato Regioni, interPELLI ed altre fonti normative ed amministrative.

**Scarica il documento:**

<http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2017/05/Dlgs-81-08-IntegratoMaggio2017.pdf>

## **ADDETTI A MANSIONI GRAVOSE** *estratto da PensioniOggi*

Con l'approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei due DPCM sugli anticipi pensionistici sono ricomprese anche le undici categorie di lavoratori addetti a mansioni gravose che potranno godere di un anticipo del pensionamento attraverso l'APe sociale o la quota 41 per i precoci.

Secondo gli allegati C ed E alla legge di bilancio per il 2017 (legge 232/2016) i lavoratori compresi

- sono:
- 1) operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
  - 2) conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
  - 3) conciatori di pelli e di pellicce;
  - 4) conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
  - 5) conduttori di mezzi pesanti e camion;
  - 6) personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere (ex DM 739 e 740 del 14 settembre 1994) con lavoro organizzato in turni;
  - 7) addetti all'assistenza di persone in condizioni di non autosufficienza;
  - 8) insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido;
  - 9) facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
  - 10) personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
  - 11) operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Potranno chiedere l'APe sociale se risultano in possesso di almeno 63 anni e almeno 36 anni di contributi, oppure, al raggiungimento di 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica a condizione, però, di poter vantare almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età.

In entrambi i casi i lavoratori non subiranno alcuna penalità sulla misura del trattamento pensionistico.

<b>Le istanze di accesso agli anticipi pensionistici</b>				
<b>Maturazione dei Requisiti</b>	<b>Ape sociale</b>		<b>Quota 41 per i precoci</b>	
	<b>Termine per produrre istanza di accertamento delle condizioni*</b>	<b>Conclusione procedura di monitoraggio (Inps) **</b>	<b>Termine per produrre istanza di accertamento delle condizioni*</b>	<b>Conclusione procedura di monitoraggio (Inps) **</b>
<b>Soggetti che maturano i requisiti tra il 1° maggio 2017 ed il 31 dicembre 2017</b>	<b>15 luglio 2017</b>	<b>15 ottobre 2017</b>	<b>15 luglio 2017</b>	<b>15 ottobre 2017</b>
<b>Soggetti che maturano i requisiti tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018</b>	<b>31 marzo 2018</b>	<b>30 giugno 2018</b>	<b>1° marzo 2018</b>	<b>30 giugno 2018</b>

\* Le domande potranno giungere anche oltre tali date purchè entro il 30 novembre di ciascun anno ma saranno accolte, in tal caso, solo nei limiti delle risorse disponibili; \*\* In esito alla comunicazione Inps il lavoratore produce domanda di APE sociale o di pensionamento con 41 anni di contributi (precoci)

**PensioniOggi.it**

## **ADDIO ALLE MONETINE DA 1 e 2 CENTESIMI**

Addio alle monetine da 1 e 2 centesimi.

La commissione Bilancio della Camera ha dato il via libera all'emendamento Boccadutri che sospende dal 1 gennaio 2018 il conio di queste monete.

Previsto un meccanismo di arrotondamento se si paga in contanti al multiplo di 5 più vicino.

L'eventuale impatto sui prezzi verrà monitorato dal Garante dei prezzi che riferirà su base semestrale al Mef le eventuali anomalie che saranno segnalate all'Antitrust.

## **CERTIFICATI DI MALATTIA DAL PORTALE TS** da Newsletter OMCeOMI n. 22/2017

Ricordiamo che è possibile la compilazione e l'invio dei certificati di malattia telematici attraverso il portale: Progetto Tessera Sanitaria. È necessario accedere all'area riservata con le credenziali utilizzate anche per la registrazione delle fatture delle prestazioni sanitarie. Tale modalità è possibile anche per i medici liberi professionisti.

**Per aprire il collegamento:** [Progetto Tessera Sanitaria](#)

## **IL CUMULO DEI CONTRIBUTI DA DUE O PIÙ GESTIONI** da Sole 24 ore - risposta 1877 a cura di Aldo Ciccarella

**D** - In forza della legge di Bilancio 2017, i periodi contributivi d'iscrizione alla gestione separata Inps, in qualità di Co.co.co e Co.co.pro, ex articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 335/1995, sono ricongiungibili, ai fini pensionistici, con i periodi contributivi per lavoro dipendente della gestione dipendenti pubblici ex Inpdap? Cumulando fra le due gestioni 20 anni di contributi, è possibile aspirare a una pensione?

**R** - Si ritiene che la risposta sia positiva. Infatti, l'articolo 1, comma 239, della legge 228/12, come modificato, dall'articolo 1, comma 195, della legge 232/16, ha stabilito che - fatta salva la richiesta di totalizzazione dei periodi assicurativi, di cui al Dlgs 42/06 e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 29/79 e successive modifiche - i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/95, e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, nonché agli enti di previdenza di cui al Dlgs 509/94 e al Dlgs 103/96, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle citate gestioni, possono richiedere di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, al fine di conseguire un'unica pensione.

Quindi, cumulando tra le due gestioni almeno 20 anni di contributi, al raggiungimento dell'età pensionabile, si ha diritto alla pensione di vecchiaia.

## **IL RISCATTO DEI PERIODI TRA UN LAVORO E UN ALTRO** da Sole 24 ore - risposta 1878

**D** - L'8 giugno del 2014 l'azienda presso cui lavoravo, per motivi di crisi, è stata costretta a licenziarmi. Ritrovandomi disoccupato, ho fruito dell'Aspi per 14 mesi, fino al 9 agosto 2015. Dal 10 agosto 2015 fino al 31 dicembre 2015, quindi, sono stato in disoccupazione totale (cioè senza sostegno

economico e senza versamenti di contributi figurativi). Ai fini previdenziali, posso fare domanda di riscatto (pagando) per quel periodo che va dal 10 agosto al 30 dicembre 2015, visto che è un periodo intercorrente tra un rapporto di lavoro e l'altro (articolo 7 del Dlgs 654/1996)?

**R** - Effettivamente, l'articolo 7 del Dlgs 654/96 prevede la possibilità del riscatto. In particolare, possono essere riscattati periodi successivi al 31 dicembre 1996, se relativi a periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro; di formazione professionale, studio e ricerca; di interruzione tra un lavoro e l'altro; intercorrenti nel lavoro con contratto a part-time verticale o ciclico.

Per gli stessi periodi, in alternativa, l'assicurato può essere autorizzato alla prosecuzione volontaria, se ne hai requisiti.

Per quanto concerne i periodi di interruzione tra un rapporto di lavoro e un'altro, si tratta dei periodi che si collocano tra attività lavorative subordinate discontinue, stagionali o temporanee, a condizione che non siano già coperti da altra contribuzione obbligatoria o figurativa.

Il richiedente, quindi, deve comprovare lo stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui si chiede la copertura dei periodi di interruzione mediante riscatto.

## **FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI**

### **Campionato Mondiale di Parapendio**

Data di emissione il 1 giugno 2017

Tiratura seicentomila francobolli

Vignetta delimitata in basso dal logo del Campionato Mondiale di Parapendio, raffigura un atleta impegnato in una performance sportiva. Completano il francobollo la leggenda "CAMPIONATO MONDIALE di PARAPENDIO", la scritta "ITALIA" e il valore "€ 0,95".



## **PENSIONI - STA PER ARRIVARE LA QUATTORDICESIMA**

### **LEGGE 232 - Articolo 1 comma 187**

187. Al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la tabella A è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato D annesso alla presente legge;

b) all'articolo 5, comma 1, quarto periodo, le parole: «è spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «è spetta: nella misura prevista al punto 1) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; fermo restando quanto stabilito dal comma 2, nella misura

prevista al punto 2) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti»;

c) il comma 2 dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente: «2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a una volta e mezza il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a due volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo e' attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato».

Pertanto col rateo di pensione di luglio (a dicembre per chi raggiunge i 64 anni nel secondo semestre del 2017) arriva la 14esima anche ai pensionati oltre i 64 anni con redditi tra 1,5 (importo annuale: 9.786,86) e 2 volte il minimo (importo annuale: 13.049,14) e con aumenti fino a 655 euro per i pensionati con redditi sino all'1,5 volte il minimo Inps che già percepiva la quattordicesima.

<b>LAVORATORI DIPENDENTI anni di contribuzione</b>	<b>LAVORATORI AUTONOMI anni di contribuzione</b>	<b>SOMMA AGGIUNTIVA dall'anno 2017</b>
<b>sino a 1,5 volte il trattamento minimo</b>		
fino a 15	fino a 18	437
oltre a 15 fino a 25	oltre 18 fino a 28	546
oltre 25	oltre 28	655
<b>da 1,5 a 2 volte il trattamento minimo</b>		
fino a 15	fino a 18	336
oltre a 15 fino a 25	oltre 18 fino a 28	420
oltre 25	oltre 28	504

**N.B.** - La predetta disposizione ha ridefinito la c.d. clausola di salvaguardia prevedendo che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore ad 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l'importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 1366 del 28.03.2017 (documento 096)**

### **IMU e TASI IN COMODATO**

Attenzione: dallo scorso anno non opera più l'assimilazione a prima casa dell'immobile dato in comodato ai figli e, pertanto, è soggetta all'aliquota ordinaria vigente nel Comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale.

Al comodante potrebbe tuttavia applicarsi uno sconto, ove siano rispettate le condizioni previste dalla legge di bilancio per il 2015, (riduzione della base imponibile del 50%), ovviamente il comodatario non pagherà nulla avendo adibito ad abitazione principale l'immobile oggetto del comodato (vedi risol. 1DF sotto riportata).

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN.EC\_FINANZE Risol. n. 1DF del 17.02.2016 prot.3946 (documento 097)**

## **PENSIONI DIPENDENTI PUBBLICI: AI MEDICI OLTRE 4.300 EURO AL MESE, AGLI INSEGNANTI POCO PIÙ DI 1.300 E LA MEDIA È DI 1.800**

**EURO AL MESE** da QuotidianoSanità - anno IV • numero 1724 del 30 maggio 2017

Secondo l'ultimo aggiornamento Inps ai pensionati della Cps (i medici dipendenti prima iscritti alla CPDEL) toccano pensioni di 4.334 euro mensili mentre la media nazionale dei dipendenti pubblici si ferma a 1828 euro al mese.

**Leggi in**

[http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo\\_id=51293&fr=n](http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=51293&fr=n)



**Ma quanto hanno versato di contributi, anno dopo anno a valore corrente ? ... ricordiamo anche che in passato la CPS aveva la contribuzione previdenziale più alta rispetto alla altre tre Casse degli Istituti di Previdenza ... e agli altri lavoratori ... !!! e, inotte, buona parte a carico dell'iscritto CPS**

**Prospetto riepilogativo dei contributi dal 1° gennaio 1954**

Decorrenza	CPDEL			CASSA SANITARI			CASSA INSEGNANTI			CASSA UFF. GIUDIZIARI			
	Ente	Dipend.	Totale	Ente	Dipend.	Totale	Ente	Dipend.	Totale	Ente	Dipend.	Totale	
1-1-54	17,70	5,30	23,00	117,000 15%+	52,000 9,00	169,000 24,00+	11,70	5,30	17,00	Contrib. Forfettaria			
1-5-57	17,70	5,30	23,00 (1-1-57)	40,000		40,000	11,70	5,30	17,00				
1-1-65	17,70	5,30	23,00	17,70	9,00	26,70	11,70	5,30	17,00				
1-1-72	17,70	5,30	23,00	17,70	9,00	26,70	13,20	5,30	18,50				
1-1-83	17,70	5,35	23,05	17,70	9,00	26,70	13,20	5,35	18,55				
1-1-84	17,70	5,35	23,05	17,70	9,00	26,70	13,20	5,35	18,55		21,50	6,50	28,00
1-5-85	17,70	6,30	24,00	17,70	9,00	26,70	13,20	6,30	19,50		21,50	6,50	28,00
1-1-89	17,70	6,55	24,25	17,70	9,00	26,70	13,20	6,55	19,75		21,50	6,55	28,05
1-1-90	17,70	6,85	24,55	17,70	9,00	26,70	13,20	6,85	20,05		21,50	6,85	28,35
1-1-91	18,10	7,50	25,60	18,10	9,00	27,10	13,60	7,50	21,10		21,90	7,15	28,65
1-5-91	18,10	7,75	25,85	18,10	9,25	27,35	13,60	7,75	21,35		21,90	7,75	29,65
1-1-92	18,60	7,75	26,35	18,60	9,25	27,85	14,10	7,75	21,85		22,40	7,75	30,15
1-7-92	18,60	8,35	26,95	18,60	9,85	28,45	14,10	8,35	22,45		22,40	8,35	30,75
1-1-93*	19,10	8,55*	27,65	19,10	10,05	29,15	14,60	8,55*	23,15		22,90	8,55*	31,45
1-1-94*	19,60	8,55*	28,15	19,60	10,05	29,65	14,60	8,55*	23,65		23,40	8,55*	37,95
1-1-95*	19,85	8,55*	28,40	19,85	10,05	29,90	15,35	8,55*	23,90	23,65	8,55*	32,20	

\* ALIQUOTA AGGIUNTIVA. Limitatamente alla fascia della retribuzione annua contributiva eccedente L. 53.475.000 dal 1-1-1993 le aliquote contributive dell'iscritto inferiore al 10% sono aumentate dall'8,55% all'9,55%. (Art. 3/ter Legge 14 novembre 1992 n. 438).

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Statistiche in Breve - Maggio 2017 (documento 098)**

## **VIOLARE ESCLUSIVITÀ COMPORTA LA RESTITUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DELL'INDENNITÀ**

da DoctorNews anno XV - n.117 del 31 maggio 2017 a cura dell'avv. E.Grassini (DirittoSanitario)

Il dirigente medico avente rapporto esclusivo con la struttura aziendale di riferimento può svolgere, a fronte di questa scelta, soltanto attività libero professionale in regime di intramoenia, anche se allargata al proprio studio privato [\[continua...\]](#)

**Leggi in**

<http://www.doctor33.it/diritto-sanitario/violare-esclusivita-comporta-la-restituzione-della-retribuzione-di-posizione-e-dellindennita/?xrtid=SATTCPXTCYVTSVSYCRLTPAS>

## **CONGEDO STRAORDINARIO - CONCETTO DI CONVIVENZA e DI COABITAZIONE**

In tema di assistenza al familiare portatore di handicap il concetto di convivenza non può essere ritenuto coincidente con quello di coabitazione poiché in tal modo si darebbe un'interpretazione restrittiva della disposizione: infatti, oltre che arbitraria, andrebbe contro il fine perseguito dalla norma di agevolare l'assistenza degli handicappati, escludendo dai benefici il lavoratore che pur convivendo con il familiare handicappato costantemente, però limitatamente a una fascia oraria della giornata, e precisamente nel periodo di tempo in cui, altrimenti, rimarrebbe privo di assistenza (tutti i giorni ma solo in un determinato periodo di tempo) .

*«... il concetto di convivenza non può essere ritenuto coincidente con quello di coabitazione poiché in tal modo si darebbe un'interpretazione restrittiva della disposizione che, oltre che arbitraria, sembra andare contro il fine perseguito dalla norma di agevolare l'assistenza degli handicappati, di talché sarebbe incomprensibile escludere dai suddetti benefici il lavoratore che conviva costantemente, ma limitatamente ad una fascia oraria della giornata, con il familiare handicappato al fine di prestargli assistenza in un periodo di tempo in cui, altrimenti, di tale assistenza rimarrebbe privo.*

*Conseguentemente, non può ritenersi di per sé falsa, ai fini che qui interessano, l'indicazione del R. di essere convivente con la madre, in quanto non necessariamente incompatibile con la diversa dimora del predetto con moglie e figli, né con la legittima fruizione del congedo di cui all'art. 42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001, giacché quel che rileva è, comunque, la prestazione di un'assistenza assidua e continuativa alla portatrice di handicap».*

**Corte di Cassazione penale - sentenza n. 24470 del 17 maggio 2017**

**IN ALLEGATO A PARTE - CASS.Pen. Sentenza n.24470 del 17.05.2017  
(documento 099)**

## **LA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI, TUTTI I DETTAGLI** a cura di Carlo Sizia e Stefano Biasioli/formiche

La perequazione è il termine che identifica la rivalutazione dell'importo pensionistico legata all'inflazione. In pratica si tratta di un meccanismo attraverso il quale l'importo delle pensioni viene adeguato all'aumento del costo della vita come indicato dall'Istat.



Il fine che la legge intende perseguire è quello di proteggere il potere d'acquisto del trattamento previdenziale pensionistico, qualsiasi esso sia.

Purtroppo, in questi ultimi anni le modalità di erogazione della rivalutazione sono state più volte riviste dal legislatore, per esigenze “teoriche” di contenimento della spesa pubblica, sino a generare molta confusione.

L'adeguamento di cui stiamo parlando deve essere effettuato su tutti i trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica (cioè dall'assicurazione generale obbligatoria e dalle relative gestioni dei lavoratori autonomi nonché dai fondi ad essa sostitutivi, esonerativi, esclusivi, integrativi ed aggiuntivi): quindi in esso rientrano sia le pensioni dirette (es. pensione di vecchiaia o anticipata) sia quelle indirette (pensione superstiti) a prescindere dalla circostanza che tali prestazioni siano o meno integrate al trattamento minimo. [\[continua...\]](#)

**TESTO IN** <http://formiche.net/2017/04/01/perequazione-pensioni-tutti-dettagli/>